



COMUNE DI CIVITAVECCHIA PROVINCIA DI PESCARA

Ordinanza N. 23 del 05/12/2023

OGGETTO: Potatura siepi e piantagioni in adiacenza alle strade ed aree pubbliche

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 29 del nuovo codice della strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495;
- l'art. 892 e seguenti del codice civile;
- l'art. 61 del vigente Regolamento comunale di Polizia rurale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 22.06.2021;
- la propria precedente Ordinanza n. 13 del 27.05.2023;

PRESO ATTO come il verificarsi, sempre con maggior frequenza, di violenti fenomeni atmosferici, abbia determinato a causa del riversamento di alberi, rami e piantagioni sul piano viabile stradale, un preoccupante stato di pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, portando di conseguenza all'evidenza la necessità di impartire precise direttive in merito a "Taglio alberi e rami dentro le fasce di rispetto stradale, nei pressi di linee elettriche e degli alvei dei canali di scolo e corsi d'acqua";

CONSIDERATO che la presenza di:

- **siepi** che invadono le sedi viarie, i marciapiedi ed altre aree pubbliche;
- **rami** protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in fondi privati ovvero in aree incolte o boscate;
- **piante**, radicate in aree private, anche incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- **piante**, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, aggredite da edera, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- **piantagioni** (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- **piantagioni** (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche

costituisce grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade e delle aree pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare che pedonale e ciclabile;

VISTO l'articolo 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), che

al comma 1, punto c) vieta di “*impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni*”;

RICHIAMATO l’art. 29 dello stesso Nuovo codice della strada che testualmente recita: “*I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile*”;

VISTO l’art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1993, n. 495; che, tra l’altro, prevede che la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

RICORDATO che:

- ai sensi del punto 46) dell’art. 3 del Nuovo codice della strada, per **sede stradale** si intende la superficie comprendente la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza (banchine e cunette);

- in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti. Resta inteso che in caso di danni provocati a persone, cose o veicoli, dalla caduta di rami, piante, ecc., il proprietario del sito resta l’unico responsabile sia civilmente che penalmente;

EVIDENZIATO che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici;

CONSIDERATO che l’utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un’ottima visibilità e, nulla deve essere d’intralcio nel suo cammino. Affinché questo sia possibile, il proprietario ed il conduttore di terreni confinanti con le strade pubbliche, hanno il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie, in modo tale che la vegetazione non superi i limiti consentiti e non sia di pericolo per la pubblica incolumità;

EVIDENZIATO che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità, in funzione delle varie stagioni dell’anno e per particolari condizioni climatiche che hanno portato, anche sul nostro territorio, episodi di violenti temporali annessi a forti venti, che potrebbero ridurre maggiormente la visibilità, esponendo gli utenti delle strade pubbliche a maggior rischio di incidente, con grave rischio per la loro incolumità e per la mobilità in genere e che, in tal senso si determina la necessità di avere tutte le strade urbane, extraurbane e vicinali di uso pubblico, esistenti sul territorio comunale, in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità a persone e cose;

RITENUTO di dover procedere all’adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità in considerazione anche a dei fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

ORDINA

a tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, parcheggi pubblici o di uso pubblico e delle altre aree pubbliche esistenti in tutto il territorio del Comune, posti sia all'interno che all'esterno nel centro abitato di provvedere, a quanto di seguito specificato:

1) entro 60 (sessanta) giorni dalla data della presente Ordinanza e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità:

a) il taglio di tutte le piante ed arbusti esistenti e di ogni alberatura pericolosa che minaccia di cadere sulla sede stradale perché secca, aggredita da edera, protesa o piegata verso la strada, o per qualsiasi altra causa risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli, dei pedoni e dei ciclisti;

b) la potatura regolare di siepi, arbusti, cespugli, rovi, e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale, accertando pure il rispetto delle distanze previste dal codice civile per la loro messa a dimora;

c) la rimozione immediata di alberi, ramaglie, terriccio, massi lapidei o altri materiali, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi natura. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari ed i conduttori sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;

AVVERTE

1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche; **I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta avvenga un'invasione della proprietà o viabilità pubblica;**

2. è fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento;

3. chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del Nuovo codice della strada è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un **minimo di euro 173,00 a euro 694,00;**

4. nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, oltre allo spurgo dei fossati, in caso di urgenza, e comunque, in caso di inottemperanza al presente provvedimento, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempimenti, con la relativa sanzione amministrativa prevista dalla legge, fatta salva ogni ulteriore più grave

responsabilità, **senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;**

5. fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza;

6. in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

RENDE NOTO

che:

a) l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza **deve essere continua per tutto l'anno in corso ed a quelli a venire** in forza della natura delle norme dei regolamenti sopra indicati.

b) che la Polizia Locale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza ai sensi della Legge 18 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. e che l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà, in collaborazione con la Polizia Locale, alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l'accertamento delle eventuali violazioni e per il recupero delle spese sostenute dall'Amministrazione stessa;

c) i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti: – con la sanzione di cui all'art. 29 del Codice della Strada.

DISPONE

La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nonché sul sito Internet comunale e divulgata con pubblici manifesti distribuiti sul territorio comunale.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i., che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

DEMANDA

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

L'Ufficio di Polizia Locale e gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza. In caso d'inadempienza gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica provvederanno ad elevare verbale di contravvenzione ed a darne immediata segnalazione all'Ufficio Lavori Pubblici per l'esecuzione dei necessari lavori con rivalsa delle spese sostenute a carico dei contravventori.

, li 05/12/2023

Il Sindaco

DI PROFIO SAMUELE